



**CdRL – Centro di Registrazione Locale Autorizzato
Per la provincia OLBIA-TEMPIO**

Per rilascio di :

**PEC – Posta Elettronica Certificata
Firma Digitale Elettronica**



ARUBA PEC S.p.A.



Gestore Certificato dal 12/10/2006 ed Autorità di Certificazione dal 06/12/2007,
iscritta all' Elenco Pubblico dei Certificatori accreditati dal C.N.I.P.A. (Centro Nazionale
Informatica della Pubblica Amministrazione)

“OTTIENI la tua FIRMA DIGITALE in ½ ORA”

per info, preventivi, acquisti ed installazioni:

OdR

Lorenzo Fedrigo tel: +39 331 6240097 – lorenzo@hts08.com



FIRMA DIGITALE ELETTRONICA

La **Firma Digitale** è l'equivalente elettronico di una tradizionale firma autografa apposta su carta, e il documento in formato elettronico così sottoscritto assume piena efficacia probatoria. La Firma Digitale è quindi associata stabilmente al documento informatico e lo arricchisce di informazioni che ne attestano con certezza l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità.

L'elemento di rilievo del sistema Firma è rappresentato dal certificato digitale di sottoscrizione che gli Enti Certificatori, rilasciano al titolare di una **smart card**.

Il certificato di sottoscrizione è un file generato seguendo precise indicazioni e standard stabiliti per legge. Al suo interno sono conservate informazioni che riguardano l'identità del titolare, la propria chiave pubblica comunicata, il periodo di validità del certificato stesso oltre ai dati dell'Ente Certificatore (nel nostro caso **ArubaPEC SpA**).

Pertanto, l'impiego della Firma Digitale, permette di snellire significativamente i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, i cittadini o le imprese, riducendo drasticamente la gestione in forma cartacea dei documenti, proprio come indicato nelle Linee Guida per l'utilizzo della Firma Digitale, emanate dal CNIPA:

“Esempi tipici dell'utilizzo della firma digitale possono essere ricercati in tutti gli adempimenti da effettuarsi verso le amministrazioni che richiedono appunto la sottoscrizione di una volontà: denunce, dichiarazioni di cambi di residenza, di domicilio, richieste di contributi, di esenzioni a pagamenti a causa del reddito o di altre condizioni particolari, ricorsi, ecc.



Fra privati può trovare un interessante impiego nella sottoscrizione di contratti, verbali di riunioni, ordini di acquisto, risposte a bandi di gara, ecc.

Ancora, la firma digitale trova già da tempo applicazione nel protocollo informatico, nella procedura di archiviazione documentale, nel mandato informatico di pagamento, nei servizi camerali, nelle procedure telematiche d'acquisto, ecc."

Inoltre, come indicato dall'art. 2 Capo II-Sezione II del Codice delle Amministrazioni Digitali, *"l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente"*.

All'articolo 21, il D.Lgs. 82/2005 stabilisce, con un rimando all'art. 2702 del Codice Civile, che la firma digitale (o altra firma elettronica qualificata) *fa piena prova fino a querela di falso se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta*, equiparando così il documento informatico sottoscritto con firma digitale alla scrittura privata sottoscritta con firma autografa (e non, come avveniva in precedenza, alla scrittura privata con firma autenticata). Tuttavia vi è una significativa differenza tra firma autografa e firma digitale rispetto alla procedura di disconoscimento. Nel primo caso infatti è sufficiente che il convenuto avvii una formale istanza di disconoscimento senza doversi assumere alcun onere probatorio. Nel secondo caso (firma digitale), l'articolo 21 del D.Lgs. 82/2005 stabilisce che l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia la prova contraria. Vi è quindi un'inversione dell'onere della prova dall'attore verso il convenuto. Sulla questione del valore probatorio del documento informatico c'è stata in Italia una lunga discussione che è sfociata in modifiche normative contraddittorie.

La titolarità della firma digitale è garantita dai "[certificatori](#)" (disciplinati dagli articoli 26-32): si tratta di soggetti con particolari requisiti di onorabilità, che possono essere accreditati presso il [Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione](#) (CNIPA) (in tal caso vengono chiamati certificatori accreditati), che tengono registri delle chiavi pubbliche, presso i quali è possibile verificare la titolarità del firmatario di un documento elettronico. Fra le caratteristiche per svolgere l'attività di certificatore di firma digitale vi è quella per cui occorre essere una società con capitale sociale non inferiore a quello richiesto per svolgere l'attività bancaria. I certificatori non sono quindi soggetti singoli (come i notai), ma piuttosto grosse società

PEC – Posta Elettronica Certificata

La posta elettronica certificata è il nuovo sistema attraverso il quale è possibile inviare email con **valore legale equiparato ad una raccomandata con**



ricevuta di ritorno come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68). Questo sistema presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica "tradizionale", cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell'invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario.

La Posta Elettronica Certificata ha lo stesso valore legale della raccomandata con la ricevuta di ritorno con attestazione dell'orario esatto di spedizione.

Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno sì che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati.

La Posta Elettronica Certificata, garantisce, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.

Il termine "certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.

I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute":

- che il messaggio è stato spedito
- che il messaggio è stato consegnato
- che il messaggio non è stato alterato

In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un **riferimento temporale che certifica data ed ora** di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, **conservata dal gestore per 30 mesi**, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.



A chi si rivolge:

L'offerta della Posta Elettronica Certificata di Aruba Pec si rivolge a tutti coloro che hanno l'esigenza di inviare e ricevere messaggi o allegati in modo sicuro, con attestazione di invio e consegna, comodamente dal proprio pc senza code o lunghe attese. Inoltre, paragonando la Posta Elettronica Certificata ai tradizionali strumenti di comunicazione quali fax o Raccomandate è evidente il risparmio che si può ottenere dato che il costo della PEC è fisso e non dipende dalla quantità o dimensione dei messaggi spediti o ricevuti.

Alcuni esempi di utilizzo:

- **Privati** che vogliono evitare spese e code per l'invio delle proprie raccomandate.
- **Aziende** che desiderano sostituire la posta cartacea per semplificare i rapporti con clienti e fornitori.
- **Enti pubblici** che devono inviare comunicazioni ufficiali verso altri enti oppure verso i cittadini.
- Inoltro di circolari e direttive
- Integrazione delle trasmissioni certificate in software gestionali, paghe e stipendi, protocollo, gestori documentali, workflow
- **Invio e ricezione di ordini, contratti, fatture**
- Convocazioni di Consigli, Assemblee, Giunte
- Gestione di gare di appalto
- **Privati ed aziende** che devono inviare documenti alla Pubblica Amministrazione (accertamento tributario, etc.)

Vantaggi:

Semplicità: il servizio PEC si usa come la normale posta elettronica sia tramite programma client (Es. Outlook Express) che via web tramite webmail.



Sicurezza: Il servizio utilizza i protocolli sicuri POP3s, IMAPs, SMTPs ed HTTPs. Tutte le comunicazioni sono protette perché crittografate e firmate digitalmente. Per questo avrete sempre la certezza che i messaggi inviati o ricevuti non possano essere contraffatti.

Valore legale: a differenza della tradizionale posta elettronica, alla PEC è riconosciuto pieno valore legale e le ricevute possono essere usate come prove dell'invio, della ricezione ed anche del contenuto del messaggio inviato. Le principali informazioni riguardanti la trasmissione e la consegna vengono conservate per 30 mesi dal gestore e sono anch'esse opponibili a terzi.

No Virus e Spam: l'identificazione certa del mittente di ogni messaggio ricevuto ed il fatto che non si possano ricevere messaggi non certificati, rendono il servizio PEC pressoché immune dalla fastidiosa posta spazzatura.

Risparmio: Confrontando i costi di una casella PEC con quello di strumenti quali fax e raccomandate è evidente il risparmio che si può ottenere non solo in termini economici, ma anche di tempo.

"- Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

- I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

- Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3 lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non

HI-TECH Solutions srl – Riva dei Lestrighi, 1 – 07020 Palau (OT) P.Iva 02313810901 6

www.hts08.com – info@hts08.com

+39 331 6240097 fax +39 07891832350



devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.

- Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui al comma 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

- La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza".

HI-TECH Solutions è in grado di darvi consulenza e di certificarvi per la PEC e per la firma digitale.

Nella provincia di Olbia-Tempio siamo in grado di soddisfare le vostre esigenze

Chiamateci per ulteriori informazioni, per una consulenza gratuita, per un preventivo aziendale e personale.

Mandate una mail all'indirizzo info@hts08.com oppure chiamate **331 6240097**

“OTTIENI la tua FIRMA DIGITALE in ½ ORA”